

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARENCO, MARIANO, RICCIO, MARIO CARUSO, URSO

Istituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione dell'Ispettorato generale per il trasporto di merci nocive e pericolose (IGTP)

Presentata il 24 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente in Italia il trasporto di merci e sostanze nocive e pericolose, pur attenendosi alle normative internazionali emanate in materia per le diverse modalità di trasporto, è regolato da una legislazione farraginosa e non più adeguata all'evoluzione compiuta dai vari sistemi di movimentazione.

In particolare tale situazione determina gravi difficoltà soprattutto per il trasporto intermodale di queste merci che proprio per le sue caratteristiche è soggetto all'osservanza di normative proprie per le diverse modalità. Se a ciò si aggiunge che il comparto è regolato da un insieme di norme, spesso tra loro sovrapposte, emanate da differenti autorità (Ministeri dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità, dell'ambiente, delle finanze, dei trasporti e della navigazione, oltre a competenze regionali) appare evidente ed urgente l'esigenza di affidare tutte le problematiche relative alla disciplina del trasporto di sostanze nocive e pericolose ad un unico organismo altamente specializzato cui siano conferite tutte le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia al fine di arrivare ad un'uniformità normativa e di controllo che garantisca, tra l'altro, i più elevati livelli di sicurezza.

A tale scopo tende la presente proposta di legge che propone la costituzione dell'Ispettorato generale per il trasporto di merci nocive e pericolose.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito l'Ispettorato generale per il trasporto di merci nocive e pericolose (IGTP).

2. All'IGTP sono conferite tutte le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo per la disciplina dei trasporti di merci e sostanze nocive e pericolose per via stradale, ferroviaria, marittima, aerea, nonché intermodale oggi attribuite a differenti Ministeri e autorità centrali e periferiche.

3. All'IGTP spettano inoltre le funzioni di rappresentanza presso gli organismi internazionali preposti all'emanazione dei regolamenti modali per il trasporto delle merci e sostanze di cui al comma 2, nonché presso il comitato degli esperti delle Nazioni Unite per il trasporto di merci pericolose.

ART. 2.

1. L'attività dell'IGTP è coordinata da un comitato presieduto da un membro nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione e composto in maniera da assicurare la rappresentanza di tutti i Ministeri e le autorità che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno competenza in materia di trasporto di merci e sostanze nocive e pericolose. Il presidente, titolare di funzioni di direzione dell'IGTP, ha qualifica non inferiore a dirigente generale.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce i criteri di nomina e funzionamento del comitato di cui al comma 1 e dello stesso IGTP, stabilendone anche la relativa dotazione organica.

ART. 3.

1. L'IGTP può autorizzare, previa richiesta motivata da parte degli aventi diritto, la concessione di deroghe ai regolamenti modali di cui al comma 3 dell'articolo 1, fatti salvi gli obblighi derivanti da convenzioni o accordi internazionali.

ART. 4.

1. L'IGTP è dotato di un fondo di dotazione, il cui ammontare è fissato annualmente dal Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente del comitato di cui all'articolo 2, ed al cui onere si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

